

Pubblicato il 02/05/2023

N. 04378/2023REG.PROV.COLL.
N. 07863/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7863 del 2021, proposto dal prof. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Martinelli e Matteo Ceruti e con domicilio digitale come da *P.E.C.* da Registri di Giustizia

contro

Università degli Studi di Padova, in persona della Rettrice *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marika Sala, Roberto Toniolo e Sabrina Visentin e con domicilio digitale come da *P.E.C.* da Registri di Giustizia

nei confronti

prof. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Romito e con domicilio digitale come da *P.E.C.* da Registri di Giustizia

per l'annullamento e/o la riforma,

previa sospensione degli effetti,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, n. -OMISSIS- dell'8 febbraio 2021, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dall'appellante;

Vista la memoria di costituzione e difensiva dell'Università degli Studi di Padova;

Vista l'ordinanza della Sezione VI n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2021, con cui è stata respinta l'istanza cautelare;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del prof. -OMISSIS-;

Visti le memorie, i documenti e le repliche delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l'avv. Matteo Ceruti, anche in sostituzione dell'avv. Mario Martinelli, l'avv. Marika Sala e l'avv. Rodolfo Romito;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con l'appello in epigrafe il prof. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. I, n. -OMISSIS- dell'8 febbraio 2021, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'efficacia.

1.1. La sentenza di prime cure, in accoglimento del ricorso presentato dal prof. -OMISSIS-, ha annullato gli atti della procedura selettiva indetta dall'Università di Padova per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS- per il settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS-, S.S.D. (settore scientifico disciplinare) -OMISSIS- – -OMISSIS-, profilo -OMISSIS- – -OMISSIS- e, in particolare, il decreto del Rettore recante approvazione dei suddetti atti, dai quali risulta vincitore della procedura selettiva il medesimo prof. -OMISSIS-.

1.2. In sintesi, il primo giudice ha ritenuto fondata la doglianza, dedotta con il terzo motivo, relativa all'individuazione, da parte della Commissione giudicatrice, dei criteri valutativi in una seduta (quella documentata dal verbale

n. 3) posteriore al momento in cui (verbale n. 2) la Commissione stessa ha avuto conoscenza delle domande e dei nominativi dei candidati alla procedura (i professori -OMISSIS- e -OMISSIS-). In questo modo non è stato rispettato il principio acquisito in giurisprudenza, per il quale la Commissione di concorso deve predeterminare nella prima riunione i criteri di valutazione a cui si atterrà nello scrutinio, al fine di scongiurare il rischio che i criteri vengano “confezionati” su misura in modo da favorire taluno dei candidati.

1.3. Il T.A.R. premette, al riguardo, che il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali da parte della Commissione – applicabile anche ai concorsi universitari ed enunciato dall’art. 8 del bando – va inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa, la quale postula che la determinazione e la verbalizzazione di detti criteri si svolgano in un momento in cui non possa sorgere il sospetto che essi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti. Il primo giudice ricorda, altresì, che i criteri di valutazione non devono essere formulati in termini generici o astratti, ma devono essere dettagliati.

1.3.1. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie risulta dal verbale n. 1 che la Commissione ha indicato, nella prima seduta, i sub-criteri relativi ai due criteri sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca e sulla valutazione del *curriculum vitae*, stabilendo solo la misura massima del punteggio attribuibile a ogni criterio, ma non i punteggi dei sub-criteri: questi sono stati definiti dalla Commissione solo nella terza seduta, quando – osserva il T.A.R. – erano già noti i nomi dei candidati partecipanti. Inoltre, nella medesima terza seduta la Commissione ha rielaborato i criteri stabiliti nel corso della prima seduta.

1.3.2. Il Tribunale non ha condiviso il rilievo dell’Università, secondo cui l’allegato al verbale n. 3, intitolato “*Modalità operative*”, sarebbe solo uno strumento/tabella di lavoro interno che non avrebbe aggiunto nulla alla predeterminazione dei criteri compiuta nella prima seduta. Ciò, perché l’allegato in discorso non ha un contenuto di mera ripetizione o chiarimento

dei criteri fissati nella prima seduta, ma risulta innovativo per molteplici profili, il che porta a concludere che nel corso della procedura la Commissione, dopo aver conosciuto i nomi dei partecipanti e visto i documenti da essi presentati, ha proceduto a integrare e rielaborare i criteri di valutazione stabiliti in precedenza, così venendo meno all'obbligo su di essa incombente di predeterminare in modo completo detti criteri.

1.4. La sentenza precisa che ad essere censurato non è l'esercizio della discrezionalità, da parte della Commissione giudicatrice, nel definire i criteri di valutazione dei candidati, ma il momento in cui tale discrezionalità è stata esercitata, quando, cioè, erano già noti i candidati partecipanti e i documenti da questi prodotti. Aggiunge, in conclusione, che la rilevanza di tale vizio prescinde dalla valutazione in concreto di chi possa essere stato avvantaggiato dalla suddetta rielaborazione/integrazione postuma ed anche dalla c.d. prova di resistenza.

2. Nell'appello il candidato contesta l'*iter* argomentativo e le conclusioni della sentenza impugnata, deducendo i seguenti motivi:

I) eccesso di potere giurisdizionale del T.A.R. Veneto in ordine all'inesistente obbligo normativo di predeterminazione di una griglia di punteggi e sub-punteggi per la valutazione dei titoli dei candidati da parte della Commissione giudicatrice nella prima riunione e inammissibilità della censura di primo grado;

II) erroneità della sentenza di primo grado per manifesta contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti in ordine all'asserita rielaborazione in terza seduta dei criteri predeterminati dai Commissari in prima riunione;

III) erroneità della sentenza di primo grado per falsa applicazione e comunque errata interpretazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, manifesta contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti in ordine all'individuazione nella terza seduta dei sub-

punteggi relativi ai sub-criteri dopo la conoscenza dei nominativi dei candidati;

IV) manifesta erroneità della sentenza appellata per motivazione manifestamente contraddittoria ed illogica, eccesso di potere per grave travisamento dei fatti in relazione al presunto esercizio del potere discrezionale di definizione dei criteri valutativi da parte dei Commissari nella terza seduta, anziché nella prima;

V) erroneità della sentenza per non corretta applicazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, eccesso di potere per travisamento dei fatti in relazione all'asserita inutilità della c.d. prova di resistenza ed inammissibilità della censura di primo grado;

VI) manifesta erroneità della sentenza appellata per motivazione manifestamente carente in relazione all'accoglimento della quarta censura del ricorso originario, per asserita irragionevolezza dei criteri di valutazione dei candidati.

2.1. In estrema sintesi: con il primo motivo l'appellante lamenta che il ricorrente in primo grado e il T.A.R. sarebbero incorsi nell'errore di confondere e sovrapporre l'effettivo obbligo legislativo della necessaria predeterminazione dei criteri di valutazione dei candidati di un concorso, con il supposto obbligo normativo di predefinire una griglia di punteggi e sub-punteggi, che però non esisterebbe, a meno che la *lex specialis* non lo preveda espressamente. Con il secondo motivo viene dedotto che dal raffronto dei verbali nn. 1 e 3 emergerebbe – al contrario di quanto dice il T.A.R. – come nella terza seduta non vi sia stata alcuna integrazione o rielaborazione dei criteri e dei sub-criteri di valutazione dei titoli dei candidati, essendosi la Commissione limitata a introdurre mere precisazioni in ordine ai sub-punteggi, riferiti peraltro solo ad alcuni dei sub-criteri già stabiliti per intero nella prima seduta. Nel terzo motivo l'appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata con l'affermare che l'integrazione postuma di criteri e punteggi è illegittima qualora venga stabilita dalla

Commissione una volta che siano noti i nominativi dei candidati partecipanti, poiché in realtà, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, tale attività potrebbe avvenire anche dopo lo svolgimento delle prove scritte (e cioè una volta che i nominativi dei candidati sono noti), purché prima che si proceda alla correzione delle stesse.

2.2. Nel quarto motivo di appello la sentenza di prime cure viene censurata perché: a) non si sarebbe avveduta del fatto che la Commissione avrebbe in realtà legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale nella prima seduta, stabilendo non solo i criteri valutativi, ma anche i sub-criteri; b) non avrebbe considerato che in materia di concorsi universitari i margini di discrezionalità dei Commissari sono particolarmente ampi; c) avrebbe trascurato che nella terza seduta la Commissione ha precisato le modalità operative di attribuzione dei sub-punteggi prima di dare avvio alla valutazione dei titoli dei candidati. Con il quinto motivo si afferma che, al contrario di quanto ritenuto dal T.A.R., la c.d. prova di resistenza sarebbe stata necessaria almeno per l'accertamento dell'interesse del ricorrente a proporre la doglianza, tenuto anche conto del fatto che il ricorso di prime cure non recherebbe alcuna censura avverso la legittimità, logicità e adeguatezza dei sub-punteggi attribuiti dai Commissari nella contestata terza riunione. Da ultimo, nel sesto motivo l'appellante lamenta che, pur avendo il T.A.R. accolto anche il quarto motivo del ricorso di primo grado (oltre al terzo), nella sentenza gravata non sarebbero in alcun modo esplicitate le motivazioni che hanno portato all'accoglimento delle censure dedotte con il predetto quarto motivo.

2.3. Si è costituita in giudizio l'Università di Padova con memoria di costituzione e difensiva, a sua volta lamentando l'erroneità della sentenza di prime cure.

2.4. L'istanza cautelare formulata dall'appellante è stata respinta con ordinanza della Sezione VI n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2021, siccome non assistita dal *fumus boni juris*, né dal *periculum in mora* (per questo verso, anche per

l'assenza di un appello incidentale dell'Ateneo, trattandosi di circostanza tale da impedire al Collegio di rilevare esigenze, correlate al pubblico interesse al reclutamento di un professore di I^a fascia, non riferibili alla sfera giuridica della parte istante).

3. Di seguito, si è costituito in giudizio il prof. -OMISSIS-, resistendo all'appello di controparte e depositando documenti sui fatti di causa.

3.1. In prossimità dell'udienza di merito le parti hanno depositato memorie difensive, documenti e repliche.

3.2. In particolare, le parti hanno riferito che l'Università ha dato esecuzione alla sentenza di prime cure (non sospesa in sede cautelare), procedendo alla nomina di una nuova Commissione, la quale ha rinnovato gli atti della procedura selettiva ed individuato nuovamente quale vincitore di essa il prof. -OMISSIS-. Anche gli atti di detta rinnovata valutazione sono stati impugnati dal prof. -OMISSIS- e il relativo giudizio è attualmente pendente.

3.2.1. Sulla base di tale sopravvenienza, l'appellato ha eccepito l'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, poiché il prof. -OMISSIS- avrebbe perso ogni interesse alla riforma della sentenza in virtù del fatto che, all'esito della nuova valutazione, operata da altra Commissione, egli è risultato ancora vincitore. Ha replicato sul punto l'appellante che anche gli esiti della rinnovata valutazione sono stati impugnati dal prof. -OMISSIS- innanzi al T.A.R., di tal ché sarebbe indubbia la permanenza in capo al medesimo appellante dell'interesse alla decisione del gravame, per ottenere la riforma dell'avversata sentenza n. -OMISSIS- e la conseguente cessazione della materia del contendere nel nuovo giudizio pendente. Peraltro – nota il prof. -OMISSIS- – anche in caso di mancata impugnazione dei rinnovati esiti concorsuali, egli avrebbe comunque interesse alla decisione dell'appello ai fini della ricostruzione della carriera accademica di professore di prima fascia a far data dagli esiti dell'originario concorso e con i conseguenti benefici retributivi e previdenziali.

3.3. All'udienza pubblica del 28 febbraio 2023 sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno brevemente discusso la causa. Di seguito questa è stata trattenuta in decisione.

4. In via preliminare occorre affrontare l'eccezione di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione in capo all'appellante, sollevata dal prof. -OMISSIS- alla luce del fatto che il prof. -OMISSIS- è risultato vincitore anche della rinnovata valutazione effettuata dalla nuova Commissione nominata dall'Ateneo in esecuzione della sentenza appellata.

4.1. L'eccezione è infondata.

4.2. Per giurisprudenza costante, la dichiarazione di improcedibilità consegue ad una sopravvenienza fattuale o giuridica tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità derivante da una possibile sentenza di accoglimento (cfr., *ex plurimis*, C.d.S., Sez. V, 28 dicembre 2022, n. 11484; Sez. VII, 16 febbraio 2022, n. 1155; Sez. II, 29 gennaio 2020, n. 742).

4.3. Nel caso di specie, al contrario, dall'eventuale accoglimento del gravame residuerebbe un'utilità in capo all'appellante, poiché in tale evenienza la sua posizione di vincitore dell'originaria procedura concorsuale (i cui esiti sono stati annullati dal T.A.R.) si consoliderebbe in via definitiva e verrebbe meno l'interesse del prof. -OMISSIS- a impugnare gli esiti della rinnovata valutazione (tuttora *sub judice*). Già solo per questa ragione, dunque, non può dubitarsi della permanenza in capo al prof. -OMISSIS- di un interesse alla decisione dell'appello.

4.4. Mette conto aggiungere, in proposito, che il fatto che l'Ateneo abbia provveduto alla nomina di una nuova Commissione, la quale ha rinnovato la procedura valutativa individuando ancora il prof. -OMISSIS- quale vincitore, non rileva né a favore, né contro alcuna delle parti del presente giudizio. Più in particolare, tale circostanza non rileva contro l'appellante, che, come visto, conserva un interesse all'accoglimento del gravame, ma nemmeno contro il

ricorrente in primo grado, perché – al contrario di quanto il medesimo appellante adombra nella memoria di replica – essa non vale come prova della legittimità della procedura per cui è causa: ciò sia alla luce del principio dell'autonomia di giudizio delle singole Commissioni di concorso (cfr., *ex multis*, C.d.S., Sez. VI, 30 novembre 2022, n. 10542; id., 2 settembre 2019, n. 6020; id., 30 marzo 2011, n. 1949), sia in quanto le rinnovate valutazioni espresse da una Commissione in diversa composizione si sono formate in modo non controllabile in questa sede.

5. Nel merito, l'appello è infondato.

5.1. Va premesso, in punto di fatto, che nel caso di specie la Commissione giudicatrice, nella prima riunione svoltasi il 14 giugno 2019 alle ore 12.00 e documentata dal verbale n. 1, ha proceduto alla predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati ammessi alla discussione, stabilendo in particolare che: alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca sarebbero stati attribuiti un massimo di n. 60 punti (su n. 100 totali), di cui n. 50 (massimo) per le pubblicazioni e n. 10 (massimo) per l'attività di ricerca; alla valutazione dell'attività didattica e del *curriculum vitae* sarebbero stati attribuiti fino a un massimo di n. 20 punti rispettivamente, in ossequio al disposto dell'art. 8, comma 4, del Regolamento d'Ateneo.

5.1.1. La Commissione ha quindi indicato i parametri, in base ai quali procedere all'attribuzione dei punteggi, individuandoli:

a) per le pubblicazioni scientifiche, nei seguenti criteri: 1) originalità, innovatività, rigore scientifico e rilevanza scientifica di ciascuna pubblicazione; 2) congruenza con il profilo di docente da ricoprire e coerenza con le linee di ricerca perseguite dal candidato; 3) determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato, come dichiarato nella pubblicazione o sulla base dell'ordine dei nomi degli autori; 4) *rating* della rivista su cui il lavoro è pubblicato, riferito all'anno della sua pubblicazione; 5) *impact factor* della rivista su cui il lavoro è pubblicato, anch'esso riferito all'anno di pubblicazione del lavoro;

b) per l'attività di ricerca, in parametri in grado di mettere *“in risalto il posizionamento e la visibilità della carriera dei Candidati nell'ambito della Comunità scientifica di riferimento”* e, in particolare, nei seguenti parametri: 1) numero di pubblicazioni prodotte; 2) numero di citazioni; 3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (c.d. indice di Hirsch, ovvero simili); 4) collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 5) godimento di finanziamenti competitivi da enti pubblici e privati; 6) partecipazione quale relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 7) titolarità di brevetti;

c) per il *curriculum vitae*, comprendente le attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio svolte presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri, nei seguenti parametri: 1) servizio di ruolo presso Atenei italiani e stranieri riconosciuti; 2) partecipazione a organi e commissioni di Atenei italiani e stranieri; 3) partecipazione a collegi di dottorato di ricerca; 4) conseguimento di diplomi di specializzazione o dottorato di ricerca; 5) periodi di ricerca e collaborazione scientifica all'estero; 6) eventuali attività assistenziali svolte; 7) premi e riconoscimenti scientifici;

d) infine, per l'attività didattica, nei seguenti criteri: 1) continuità dell'attività didattica; 2) titolarità di insegnamenti ufficiali in corsi di diploma o di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico; 3) altra attività didattica.

5.2. Sempre in data 14 giugno 2019 la Commissione si è nuovamente riunita alle ore 14.30 e in tale seduta, come documentato dal verbale n. 2, ha visualizzato i nominativi dei due candidati (il prof. -OMISSIS- e il prof. -OMISSIS-) e le domande da essi presentate.

5.3. Nella successiva riunione del 12 luglio 2019, documentata dal verbale n. 3, la Commissione ha redatto un documento, allegato al verbale n. 3, intitolato *“Modalità operative di valutazione della Commissione”* e avvalendosi di questo ha proceduto a valutare i due candidati. In detto documento si è stabilito in particolare che:

a) per le pubblicazioni scientifiche il punteggio per i venti lavori presentati sarebbe stato suddiviso tra tutte le pubblicazioni, attribuendo un massimo di n. 2,5 punti per pubblicazione, così distribuiti: 1) congruenza con il profilo del docente da ricoprire e coerenza con le linee di ricerca perseguite dal candidato, fino a un massimo di 0,1; 2) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica di ciascuna pubblicazione, fino a un massimo di 0,6 per lavoro; 3) posizione del candidato nell'“*Authorship*” della pubblicazione, 0,6 punti per i lavori dove il candidato compare come primo, o ultimo o “*corresponding author*”, 0,3 negli altri casi; 4) *rating* della rivista, 0,6 punti per i lavori pubblicati su riviste censite nel 1° quartile del *rating* bibliometrico dei giornali del settore, riduzione di 0,2 punti per i quartili successivi; 5) *impact factor* (IF) di ciascun lavoro da valorizzare secondo una scala del valore di *impact factor* della rivista, partendo da 0,1 punti per IF pari a 0-2; 0,2 punti per IF >2-4; 0,3 punti per IF >4-8; 0,4 punti per IF >8-16; 0,5 punti per IF >16-32 e 0,6 punti per IF >32;

b) per l'attività di ricerca, nella distribuzione dei punti previsti (fino a 10) si sarebbe attribuito un peso maggiore al numero di lavori prodotti, al numero di citazioni e al c.d. Indice di Hirsch, perché ritenuti maggiormente caratterizzanti la produttività e la visibilità scientifica di un candidato. Tali parametri, inoltre, sono riconducibili quali punto di repera a un parametro di riferimento riconosciuto e accettato nella comunità scientifica, quali i valori soglia dell'A.S.N. per Commissari (38 lavori/10 anni, 1.782 citazioni/15 anni, 25 punti/15 anni, rispettivamente). Sarebbero stati tenuti in debita considerazione anche gli altri parametri elencati nel verbale n. 1;

c) per il *curriculum vitae*, si sarebbe graduata la rilevanza dei singoli parametri elencati nel verbale n. 1, “*considerando il servizio di ruolo accademico prestato in relazione al numero di anni di servizio, prendendo come parametro di riferimento ponderale il valore di punti budget della relativa posizione accademica, fino ad un massimo di 10 punti*”. Sarebbero stati poi presi in considerazione e ponderati tutti gli altri parametri elencati nel verbale n. 1;

d) da ultimo, per la valutazione dell'attività di didattica sarebbe stato attribuito un peso ponderato alla continuità di tale attività, alla titolarità di insegnamenti ufficiali in corsi di diploma o laurea triennale, magistrale, a ciclo unico, nonché ad altre attività didattiche.

6. Tanto precisato in fatto, si osserva in diritto che è anzitutto infondato il primo motivo di gravame, poiché non corrisponde al vero che il T.A.R. abbia affermato la sussistenza di un obbligo (in realtà inesistente) della Commissione giudicatrice di individuare i sub-criteri e i relativi sub-punteggi, che sarebbe stato adempiuto illegittimamente sotto il profilo temporale.

6.1. A ben vedere, infatti, è l'appellante che è incorso sul punto in un equivoco, essendosi il giudice di prime cure limitato a evidenziare che, ove la Commissione scelga di articolare i criteri e i punteggi per essi previsti, in sub-criteri e sub-punteggi, dovrà farlo prima di avere conosciuto i nominativi dei candidati e non dopo, com'è invece avvenuto nella vicenda in esame. In nessun punto della sentenza impugnata si rinviene l'affermazione di un obbligo di individuazione di sub-criteri di valutazione (e dei relativi sub-punteggi): si tratta di una semplice facoltà (v., in tema di appalti pubblici, C.d.S., Sez. III, 14 maggio 2020, n. 3080), la quale, qualora esercitata, consente di rendere concreti i parametri generali di valutazione individuati dalla P.A., in modo che essi possano tradursi nell'assegnazione di punteggi e, così, di esplicitare in maniera chiara e trasparente l'*iter* logico tramite il quale si perviene all'individuazione del candidato vincitore (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 giugno 2010, n. 1795).

6.2. Parimenti infondato è poi il secondo motivo dell'appello, poiché dal raffronto del verbale n. 1 e di quello n. 3 emerge con chiarezza che l'allegato a quest'ultimo denominato "*Modalità operative di valutazione della Commissione*" non si limita ad introdurre delle mere precisazioni in ordine ai sub-punteggi riferiti a taluni sub-criteri già stabiliti nel verbale n. 1, come sostiene l'appellante, né è solo uno strumento di lavoro della Commissione, come afferma l'Università.

6.2.1. Una lettura “riduttiva” di tale allegato è fornita, anzitutto, dal prof. - OMISSIS-, secondo cui i criteri e i sub-criteri valutativi dei titoli dei candidati sarebbero stati tutti predeterminati nel corso della prima riunione, in ossequio alle prescrizioni dettate dal bando. Con l'allegato in esame, senza che il bando imponesse l'obbligo ai Commissari di predeterminare una griglia di sub-punteggi, la Commissione si sarebbe limitata a precisare alcune modalità di calcolo dei sub-punteggi, riferiti ad alcuni sub-criteri già predeterminati nella prima riunione, al fine di ancorare, per quanto possibile, il peso delle singole voci elencate nel verbale n. 1 a parametri oggettivi riconosciuti in campo nazionale e internazionale: di tal ch , in definitiva, ai Commissari potrebbe essere imputato al pi  un eccesso di zelo, che per  non avrebbe inficiato la legittimit  della procedura.

6.2.2. Analoga lettura “riduttiva” dell'allegato   fornita, altres , dalla difesa dell'Ateneo, che osserva come esso sarebbe solo uno strumento/tabella di lavoro della Commissione, espressamente indicato come tale nella verbalizzazione, dalla Commissione stessa esplicitato con la massima trasparenza, e che nulla aggiungerebbe alla predeterminazione dei criteri valutativi, n  determinerebbe adattamenti di sorta.

6.3. Le interpretazioni “riduttive” delle funzioni di tale documento sono, per , ambedue insostenibili, ove si consideri che, come giustamente rilevato dal T.A.R., l'allegato al verbale n. 3 ha un contenuto innovativo (e non ripetitivo o di mero chiarimento dei criteri stabiliti nella prima seduta) quantomeno sotto i seguenti profili:

- i punteggi massimi attribuibili alle singole pubblicazioni;
- i punteggi massimi attribuibili per il sub-criterio avente ad oggetto la congruenza con il profilo da ricoprire;
- la determinazione dei punteggi in riferimento al sub-criterio della “*originalit , innovativit , rigore metodologico e rilevanza scientifica di ciascuna pubblicazione*”;
- la determinazione del punteggio in relazione al sub-criterio attinente alla posizione del candidato nell’“*Autorship della pubblicazione*”;

- la determinazione del punteggio relativo al sub-criterio “*rating della rivista*”;
- la metodologia di calcolo del c.d. *impact factor* (IF) della singola pubblicazione, che viene sempre riferito alla rivista;
- la graduazione dei singoli parametri elencati nel verbale n. 1 in riferimento alla valutazione del *curriculum* dei candidati.

6.4. Ha insomma ragione il primo giudice a concludere che nel corso della procedura la Commissione, dopo avere avuto conoscenza dei nomi dei candidati e visionato le loro domande, come si legge nel verbale n. 2, ha proceduto a un’operazione di integrazione e rielaborazione dei criteri di valutazione stabiliti nella prima seduta: più in particolare, ha “pesato” i vari sub-criteri, graduando tra gli stessi i sub-punteggi che componevano il punteggio complessivo previsto per ciascun criterio (così, ad es., prevedendo che ciascuna pubblicazione potesse ottenere un massimo di 2,5 punti e che l’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza scientifica potessero “pesare” fino a un massimo di 0,6 punti per ogni lavoro). In questo modo è stata violata la regola per la quale i criteri e i relativi “pesi” debbono essere predeterminati in un momento in cui non possa sorgere il sospetto che gli stessi siano fissati in modo da favorire alcuni tra i concorrenti: regola prevista in generale per i concorsi pubblici dall’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 e che per i concorsi universitari è contenuta nell’art. 4 del d.P.R. n. 117/2000 (“*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210*”).

6.4.1. Ed invero, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 117/2000, “*le Commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati*”: il tutto, con avviso che tale predeterminazione ben può consistere nell’adozione di criteri meramente riproduttivi di quelli recati dal suindicato art. 4 (C.d.S., Sez. VI, 23 maggio 2012, n. 2999). Nel caso di specie, inoltre, lo stesso bando, all’art. 8, ha

imposto alla Commissione di predeterminare “*nella prima seduta*” i criteri di massima per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del *curriculum* e dell’attività didattica.

6.4.2. Va richiamato, sul punto, l’insegnamento della costante giurisprudenza, secondo cui il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali (e lo stesso vale anche per la valutazione delle pubblicazioni) deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal Legislatore, il quale pone l’accento proprio sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento in cui non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr., *ex multis*, C.d.S., Sez. VI, 18 giugno 2019, n. 4104; id., 11 dicembre 2018, n. 6979; id., 17 maggio 2017, n. 2334; id., 27 settembre 2016, n. 3976; id. 19 marzo 2015, n. 1411; id., 26 gennaio 2015, n. 325; id., 3 marzo 2014, n. 990; Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 284; id., 4 marzo 2011, n. 1398).

6.4.3. Mette conto aggiungere che la pronuncia richiamata nel corso della discussione in udienza dall’appellante (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 17 agosto 2022, n. 11180) attiene a una fattispecie in cui la presa di visione dei nominativi dei candidati, da parte dei Commissari, è stata successiva alla predeterminazione dei criteri (v. par. 5.4.1 della decisione).

6.5. È opportuno, altresì, sottolineare che la “pesatura” dei criteri e sub-criteri, con la graduazione dei sub-punteggi per essi previsti, non si esaurisce certo, come adombrano l’Università e l’appellante, in una mera precisazione delle modalità di calcolo di detti sub-punteggi. Essa, infatti, indica le priorità, cioè i profili a cui la Commissione ritiene di attribuire maggior valore (ad es., per l’attività di ricerca si è deciso di attribuire maggior valore al numero di lavori prodotti, al numero di citazioni e al c.d. Indice di Hirsch): è evidente, però, che in questo modo la Commissione ha operato una vera e propria rielaborazione dei criteri di valutazione (così, ha indicato cosa fosse più importante dal punto di vista dell’attività di ricerca), ma l’ha fatto dopo aver

visionato i nominativi e le domande dei due candidati, incorrendo, perciò, nell'illegittimità sopra evidenziata.

7. Dall'ora vista infondatezza del secondo motivo di gravame si desume l'infondatezza, altresì, del terzo motivo, non essendo conferente il richiamo dell'appellante alla regola secondo cui i criteri di valutazione delle prove scritte di un concorso possono essere stabiliti anche dopo lo svolgimento di dette prove, purché prima che inizi la loro correzione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 4 marzo 2021, n. 1846; Sez. VI, n. 6979/2018, cit.). Da siffatta regola egli pretende di ricavare la possibilità di procedere all'integrazione dei criteri valutativi e dei relativi conteggi anche dopo che i nominativi dei candidati siano divenuti noti (come avverrebbe, appunto, quando i criteri sono stabiliti dopo lo svolgimento delle prove scritte, ma prima della loro correzione) e, per questa via, la legittimità dell'operato della Commissione giudicatrice nel caso di specie.

7.1. L'appellante contesta inoltre l'applicabilità ai concorsi universitari della regola di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, richiamando un orientamento giurisprudenziale che ne conforterebbe le tesi, e aggiunge che in ogni caso ciò che la normativa richiederebbe è che la Commissione, prima di avere conoscenza dei nominativi dei candidati, determini i "*criteri di massima*" della loro valutazione: il che si sarebbe puntualmente verificato nel caso di specie, avendo la Commissione provveduto a detta determinazione nel corso della prima riunione.

7.2. In contrario, tuttavia, è d'uopo osservare che la *ratio* della regola sulla preventiva determinazione dei criteri di valutazione (con i relativi punteggi) è quella di garantire la *par condicio* dei candidati e la trasparenza dell'azione amministrativa, cosicché – come già visto – ciò che conta è che i suddetti criteri siano fissati in un momento in cui non possa sorgere il sospetto che essi siano volti a favorire o a sfavorire alcuni concorrenti (cfr., oltre alla giurisprudenza già elencata, C.d.S., Sez. V, 25 maggio 2012, n. 3062). È evidente la non conformità a siffatta regola della condotta serbata nella

fattispecie all'esame dalla Commissione, avendo questa proceduto alla descritta attività di "pesatura" dei criteri e sub-criteri quando già aveva visionato i nominativi dei due candidati e le loro domande, cioè in un momento tale da ingenerare il sospetto che detta "pesatura" potesse favorire o sfavorire l'uno o l'altro concorrente.

7.2.1. In merito all'inapplicabilità ai concorsi universitari dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, ritiene il Collegio che l'appellante abbia frainteso il senso della giurisprudenza da lui richiamata, la quale, da un lato, ha posto l'accento sulla specialità dell'art. 4 del d.P.R. n. 117/2000 rispetto all'art. 12 cit. (C.d.S., Sez. VI, n. 2999/2012, cit.), con il già visto corollario che per i concorsi universitari la regola sulla predeterminazione si ricava dallo stesso art. 4; dall'altro, ha sottolineato come nella disciplina anteriore al 2000 la predeterminazione dei criteri di massima non fosse richiesta per la valutazione dei titoli dei candidati nei concorsi a posti di professore universitario (C.d.S., Sez. VI, 8 maggio 2014, n. 2360), o comunque si è riferita ai poteri ampiamente discrezionali da riconoscere alle Commissioni giudicatrici (C.d.S., Sez. VI, 4 aprile 2000, n. 1940, anch'essa peraltro avente a oggetto una procedura anteriore al 2000).

7.2.2. Da ultimo, non è in contestazione la circostanza che la Commissione si sia, nella prima seduta del 14 giugno 2019, dedicata alla predeterminazione dei criteri di massima, quanto piuttosto il fatto che nella successiva seduta del 12 luglio 2019 essa abbia proceduto alla rielaborazione di detti criteri attraverso la loro "pesatura", come sopra diffusamente riportato.

7.3. Le considerazioni fin qui svolte danno conto anche dell'infondatezza del quarto motivo, a mezzo del quale l'appellante insiste vanamente nel sostenere che la Commissione avrebbe definito in modo integrale i criteri e sub-criteri valutativi nella prima seduta e che l'allegato al verbale n. 3 recherebbe solo la precisazione di modalità operative di attribuzione dei sub-punteggi. Altrettanto vana è, poi, l'invocazione dell'ampia discrezionalità di cui godono in materia le Commissioni giudicatrici, che non può intendersi come

esenzione dai principi di trasparenza e *par condicio*, né come sottrazione al sindacato giurisdizionale. Si rammenta, sul punto, che il sindacato di legittimità di questo giudice ha ad oggetto anche i casi di errore procedurale commesso nella formulazione delle valutazioni da parte di una Commissione di concorso (C.d.S., Sez. IV, 17 maggio 2022, n. 3889; Sez. V, 26 agosto 2020, n. 5208).

7.4. La sentenza appellata va condivisa anche in quella parte del suo apparato motivazionale che ha ritenuto non necessaria per l'accoglimento del ricorso la c.d. prova di resistenza, con il corollario che è infondato, altresì, il quinto motivo d'appello.

7.4.1. Invero, ai fini dell'illegittimità dell'operato della Commissione derivante dalla rielaborazione postuma dei criteri e dei sub-criteri, con conseguente alterazione della *par condicio*, è sufficiente una lesione anche solo potenziale della medesima *par condicio* e non occorre provare in concreto che la "pesatura" e la graduazione dei criteri abbiano avvantaggiato uno dei candidati. La *ratio* è la stessa che, nella materia degli appalti pubblici, è sottesa al principio della segretezza delle offerte: quella, cioè, di un'anticipazione della soglia di tutela per l'esigenza di evitare il rischio anche solo potenziale di condizionamenti e/o favoritismi (C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392; id., 12 febbraio 2008, n. 490; Sez. III, 24 novembre 2016, n. 4934).

7.4.2. Va ancora evidenziato che il prof. -OMISSIS- ha censurato, nel ricorso di primo grado, i criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione, avendo il quarto motivo di detto ricorso ad oggetto i vizi da cui gli stessi sarebbero affetti.

7.5. Da ultimo, è infondato e da respingere il sesto motivo dell'appello, in quanto l'accoglimento, da parte del T.A.R., del quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio deve intendersi comunque limitato alla circostanza della rielaborazione, ad opera della Commissione, dei criteri valutativi dopo l'avvenuta conoscenza dei nominativi dei (due) candidati, e non esteso alle critiche "di merito" mosse dal ricorrente prof. -OMISSIS- ai suddetti criteri.

8. In conclusione, l'appello è nel suo complesso infondato e deve, perciò, essere respinto, dovendo la sentenza appellata essere confermata.

9. Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'appellante e in favore dell'appellato prof. -OMISSIS-, mentre sono compensate nei confronti dell'Università di Padova, la cui posizione processuale in questo grado del giudizio è in sostanza di parte cointeressata all'appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante a rifondere all'appellato prof. -OMISSIS- le spese del giudizio d'appello, che liquida in misura forfettaria in € 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge, compensando le spese nei confronti dell'Università di Padova.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di ogni altro dato idoneo all'identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Chieppa, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE
Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.